

DECRETO NORME TECNICHE

II CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Visto l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 216/2008, che stabilisce la non applicabilità dello stesso ai prodotti, alle parti e alle pertinenze, al personale ed alle organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento, quando impegnati in operazioni militari, doganali di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi, e richiede al contempo agli Stati membri di assicurare, per quanto possibile, che tali attività o servizi tengano nella dovuta considerazione gli obiettivi del su citato regolamento;

Vista l'interpretazione regolamentare n. JAN/kgu/R(4) 2013(d)51397 del 20 Marzo 2013 pubblicata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) che chiarisce, per gli Stati Membri, le implicazioni sulle modalità di implementazione della modifica regolamentare introdotta con il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 1108/2009 alle previsioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008;

Visti i regolamenti di implementazione della Commissione Europea n. (EU) 748/2012, (EU) 1321/2014, (EU) 1178/2011, (EU) 965/2012 e (EU) 923/2012, emanati a seguito del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008;

Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Visto l'art. 195bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 relativo alla dipendenza dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare e alle attività dallo stesso svolte;

Visto l'articolo n. 586 del decreto del presidente della repubblica 14 marzo 2010 n. 90, recante "Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea";

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 16 settembre 2003 recante l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 30 gennaio 2015, n. 1271 con il quale sono state delegate alcune attribuzioni di propria competenza al Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del _____, n. __ relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del _____, n. __ relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione del Registro degli aeromobili del Corpo ed i relativi requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

VVF

DECRETO NORME TECNICHE

pubblico e della difesa civile del _____, n. __ relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le Disposizioni del Direttore Generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ((ENAC) n.72/2013 e n.6/2014, relativa agli aeromobili civili iscritti nel Registro degli aeromobili nazionale (RAN);

Preso atto di quanto indicato nella nota informativa dell'ENAC n.006/2013, con particolare riferimento all'art. 5, ove è indicato che il presupposto per l'estensione del modello nazionale adottato dall'Enac è l'adozione, con adeguato provvedimento da parte delle Amministrazioni dello Stato, della regolamentazione emessa da ENAC in materia di aeronavigabilità degli aeromobili impiegati in operazioni di cui all'art. 1.2(a) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n.216/2008;

Vista la Direttiva tecnica del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare - Servizio sanitario per la standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale del Corpo dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione - Edizione novembre 2012, revisione del 2.09.2014, di seguito denominata Direttiva tecnica per le visite mediche dell'aeronautica militare;

Ritenuto necessario emanare un provvedimento relativo alle modalità di applicazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008 alla gestione operativa e tecnico-manutentiva degli aeromobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

DECRETA

Art. 1 - Norme per l'omologazione

1. L'omologazione di Tipo degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) iscritti nel registro degli aeromobili nazionali (RAN) e nel registro degli aeromobili del CNVVF (RAVVF), e relative parti e pertinenze, è effettuata dall'European Aviation Safety Agency (EASA) utilizzando le norme tecniche contenute nell'allegato I - Part 21 del Regolamento (UE) n. 748/2012. Per gli aeromobili la cui omologazione è demandata alle autorità aeronautiche nazionali appartenenti all'EASA, la stessa è effettuata mediante le norme tecniche da queste emanate con propri regolamenti.
2. L'omologazione di Tipo degli aeromobili del CNVVF iscritti nel RAVVF, e relative parti e pertinenza, può essere effettuato, in alternativa a quanto indicato nel comma 1, dal Ministero della Difesa utilizzando le norme tecniche contenute nella Norma AER(EP).P-2.

Art. 2 - Norme per la gestione tecnica degli aeromobili

1. Il Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile adotta per la gestione tecnica degli aeromobili della propria componente aerea i requisiti del regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato.
2. Le norme tecniche contenute negli allegati I, II, III e IV al Regolamento (UE) n. 1321/2014, de-

DECRETO NORME TECNICHE

nominate rispettivamente Parte M, Parte 145, Parte 66 e Parte 147, sono utilizzate per la certificazione del personale tecnico aeronautico, e per la gestione dell'aeronavigabilità e la manutenzione degli aeromobili del CNVVF iscritti nel RAN e nel RAVVF.

3. Le imprese aeronautiche che effettuano la gestione della navigabilità e/o la manutenzione degli aeromobili del CNVVF, e relative parti e pertinenze, devono essere approvate da una autorità aeronautica nazionale dell'EASA e ottemperare alla norme attuative di cui al comma 2. Le imprese aeronautiche non approvate dall'EASA devono essere approvate da altra autorità aeronautica riconosciuta dall'EASA.
4. Le imprese aeronautiche che effettuano la gestione della navigabilità continua e/o la manutenzione degli aeromobili del CNVVF iscritti nel RAVVF, e relative parti e pertinenze, su espressa indicazione contrattuale del Dipartimento, possono essere approvate dal Ministero della Difesa e utilizzare le norme tecniche denominate rispettivamente AER(EP).P-2005, AER(EP).P.2147, AER(EP).P.145.
5. Il Centro Aviazione VVF e i Reparti volo VVF che effettuano la gestione della navigabilità e/o la manutenzione degli aeromobili del CNVVF, e relative parti e pertinenze, utilizzano i requisiti delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 4, secondo quanto contenuto nel Manuale di gestione dell'aeronavigabilità e della manutenzione degli aeromobili della componente aerea del CNVVF (CAME).

Art. 3 - Norme per le operazioni volo

1. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile adotta per la gestione operativa degli aeromobili della propria componente aerea i requisiti dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012, come revisionati.
2. Le norme tecniche contenute negli allegati I, IV e VII al Regolamento (UE) n.1178/2011 e negli allegati I, III, IV, V, VI e VIII al Regolamento (UE) n. 965/2012, denominate rispettivamente Parte FCL, Parte MED, Parte ORA e Parte DEF, Parte ORO, Parte CAT, Parte SPA, Parte NCC, Parte SPO, sono utilizzate per la certificazione del personale navigante e per l'effettuazione delle operazioni di volo degli aeromobili del CNVVF iscritti nel RAN e nel RAVVF.
3. Le imprese aeronautiche che esercitano gli aeromobili del CNVVF devono essere approvate da una autorità aeronautica nazionale dell'EASA e ottemperare alle norme tecniche applicabili di cui al comma 2, in funzione della tipologia di operazioni contrattualmente previste e salvo diverse specifiche indicazioni del Dipartimento.
4. Il Centro Aviazione VVF e i Reparti Volo VVF che effettuano la gestione delle operazioni di volo degli aeromobili del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco utilizzano i requisiti delle norme tecniche di cui al comma 2, secondo quanto contenuto nel Manuale Operativo della componente aerea del CNVVF (OM).

Art.4 - Norme per le visite mediche

1. I protocolli delle visite mediche svolte presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAS) ed i Centri aeromedici EASA sono definiti mediante la Direttiva tecnica per

V.V.F.

DECRETO NORME TECNICHE

le visite mediche dell'aeronautica militare, per il rilascio:

- a) al personale pilota VF dell'idoneità al pilotaggio militare AM, di altre FF.AA o Corpi armati dello Stato;
- b) al personale specialista VF dell'idoneità quale equipaggio fisso di volo AM, di altre FF.AA e Corpi armati dello Stato;
- c) al personale elisoccorritore VF dell'idoneità Categoria equipaggio fisso di volo AM, specialità operatore di bordo, qualifica aerosoccorritore / operatore subacqueo;
- d) al personale operatore VF di APR Mini e Micro dell'idoneità di operatore di APR Mini e Micro;

L'idoneità psicofisica al volo è accertata mediante l'applicazione dei criteri previsti dal Decreto del Ministro della difesa del 16 Settembre 2003.

Art. 5 - Regole dell'aria

1. L'attività di volo degli aeromobili del CNVVF è svolta, ordinariamente, secondo le regole dell'aria e le disposizioni operative per la navigazione aerea del traffico aereo generale (GAT) e del traffico aereo di soccorso (BAT), definite dal regolamento (UE) n. 923/2012, come revisionato, e dalle norme pubblicate dallo Stato che ha giurisdizione sul territorio sorvolato.
2. L'attività di volo degli aeromobili del CNVVF è svolta, per particolari esigenze operative ed addestrative, secondo le regole dell'aria e le disposizioni operative per la navigazione aerea del traffico aereo operativo (OAT) definite con il documento "Regole del volo per il traffico aereo operativo - Edizione 2014" approvato in data 12.11.2014 dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, come revisionato, e nel rispetto dei previsti accordi e convenzioni.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Unione Sindacale